

SORINT.LAB S.P.A.

Sede in Via Zanica, 17 - 24050 GRASSOBBIO (BG)

Registro Imprese di Bergamo - Codice fiscale, 95164770166

R.E.A. di Bergamo n. 376790

Capitale Sociale Euro 1.262.500,00 i.v.

Partita Iva 03419770163

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 17 luglio 2025 alle ore 9.00 - presso la sede sociale in Grassobbio (Bg), Via Zanica n. 17, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SORINT.LAB SPA, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Costituzione della Fondazione Gianfranco Marilli – Ente del Terzo Settore
- 2) Deleghe per la costituzione della Fondazione Gianfranco Marilli – Ente del Terzo Settore.

Soggetti aventi diritto ad intervenire

CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE	PRESENTE O ASSENTE GIUSTIFICATO O ASSENTE INGIUSTIFICATO
Luca Pedrazzini – Presidente CdA	Presente
Chiara Marilli – Vice Presidente CdA	Presente
Annalisa Cortellini – consigliere	Presente
Federico Boffa - consigliere	Presente

COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE	PRESENTE O ASSENTE GIUSTIFICATO O ASSENTE INGIUSTIFICATO
dott. Pierfausto Finazzi – Presidente	Presente
dott. Emilio Flores – sindaco Effettivo	Presente
dott.ssa Simona Lucchini – sindaco Effettivo	Presente

Assume la Presidenza, previa sua nomina a maggioranza dei presenti consiglieri ai sensi dell'art. 20.5.1 dello statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dott. Pedrazzini Luca il quale, constatata e fatta constatare l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione a partecipare alla seduta, dichiara validamente costituita la riunione ai sensi dell'art. 20.7.1 dello statuto giacché regolarmente convocata ed essendo presenti tutti gli amministratori. Il Presidente, inoltre, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, previa Sua nomina a maggioranza assoluta dei consiglieri, ai sensi dell'art. 20.5.2 dello statuto, il dott. Federico Boffa che, con il consenso unanime dei presenti, dichiara di accettare.

Trattanda n.1 – Costituzione della Fondazione Gianfranco Marilli – Ente del Terzo Settore.

Il Presidente illustra ai membri del Consiglio la proposta di costituire una Fondazione, denominata "Fondazione Gianfranco Marilli – Ente del Terzo Settore", per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione opererà nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), g), i), l), u) del D.lgs.117/17, anche attraverso l'attività di raccolta fondi e risorse in genere da destinare al finanziamento delle attività, proprie e/o di terzi.

Viene presentata una bozza di statuto della Fondazione e si apre la discussione in merito alla sua finalità, struttura e alle risorse iniziali da destinare.

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, per alzata di mano e all'unanimità,

DELIBERA:

- 1) La Costituzione della Fondazione Gianfranco Marilli – Ente del Terzo Settore, con le finalità e le linee guida generali esposte.

Trattanda n.2 – Deleghe per la costituzione della Fondazione Gianfranco Marilli – Ente del Terzo Settore.

In considerazione della necessità di procedere con gli adempimenti formali e notarili per la costituzione della Fondazione Gianfranco Marilli – Ente del Terzo Settore, il Presidente propone di delegare la consigliera dottoressa Chiara Marilli a recarsi presso il Notaio e compiere tutti gli atti necessari per la formalizzazione della stessa.

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio, per alzata di mano e all'unanimità,

DELIBERA:

- 1) Di autorizzare e delegare la consigliera dottoressa Chiara Marilli a recarsi presso il Notaio e compiere quanto necessario ed opportuno per dare attuazione alla presente delibera, ivi compresa la stipulazione in nome e per conto della società, di tutti gli atti formali necessari per la costituzione della Fondazione, ed in particolare a:
 - a. sottoscrivere un fondo di dotazione minimo di euro 30.000,00 (trentamila/00), come stabilito dall'Articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che verrà sottoscritto e successivamente versato.
 - b. Determinare, in relazione alla bozza di statuto poc'anzi illustrata, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto da tre membri:

1. Il Presidente, Marilli Chiara, nata a Bergamo il 19/04/1973, residente in Via Antonio Alessandri n.5, Bergamo, C.F. MRLCHR73D59A794H
 2. Marilli Marta, nata a Bergamo il 13/12/1976, residente in Via Monterosso n. 2, Bergamo, C.F. MRLMRT76T53A794G
 3. Boffa Federico, nato a Bergamo il 05/01/1974, residente in Via Maddalena Casulana n. 6, Bergamo, C.F. BFFFRC74A05A794Z
- c. Nominare l'Organo di Controllo della Fondazione, che sarà monocratico, nella persona del Dott. Calveti Vaifro, nato a Paisco Lovenò (BS) il 4/11/1966, residente in Via Brendibusio n.4, Niardo (BS), C.F. CLV VFR 66S04 G247V.

In relazione a quanto sopra, s'intendono conferiti tutti i più ampi poteri e facoltà, nessuno escluso o eccettuato e anche se qui non specificato, in modo che da nessuno e per nessun motivo possa essere sollevata eccezione alcuna per difetto di poteri o di rappresentanza.

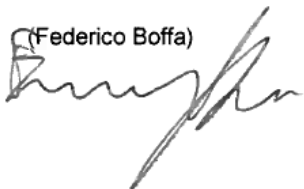
Con promessa di averne l'operato per rato e valido.

* * *

Esaurito l'ordine del giorno, nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la riunione è sciolta alle ore 9.40 previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità, trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

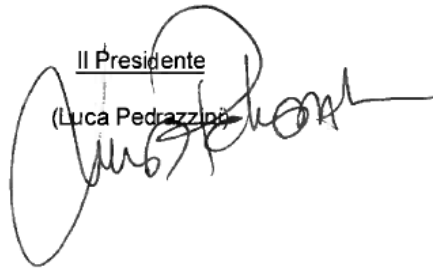
Il Segretario

(Federico Boffa)



Il Presidente

(Luca Pedrazzini)



Allegato "B" all'atto n.57.753 di Repertorio – n. 22.658 di Raccolta

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita nella forma di Fondazione dotata di personalità giuridica ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la

"FONDAZIONE GIANFRANCO MARILLI - Ente del Terzo Settore"

o anche in solo forma abbreviata

"FONDAZIONE GIANFRANCO MARILLI - E.T.S."

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore altresì risponde allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore".

1.4 La Fondazione ha sede legale in Grassobbio (BG).

Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicazione delle stesse ai competenti Uffici.

1.5 Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio regionale o nazionale, eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione.

1.6 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi e attività

2.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale - ai sensi del D.lgs. 117/2017 - delle attività di interesse generale individuate nei successivi articoli 2.2, 2.3 e 2.4.

2.2 La Fondazione intende operare nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), g), i), l), u) del D.lgs.117/17, anche attraverso l'attività di raccolta fondi e risorse in genere da destinare al finanziamento delle attività, proprie e/o di terzi.

2.3 Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende inoltre contribuire all'emancipazione sociale, culturale e di genere delle giovani generazioni promuovendo l'inclusione digitale, l'orientamento e lo sviluppo di competenze tecnologiche spendibili sul mercato del lavoro tra i giovani e le categorie a rischio di esclusione sociale o digitale, mediante - a titolo esemplificativo e non esaustivo anche - la realizzazione di progetti di interesse collettivo nei seguenti ambiti:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché



Quattrocento
Gianfranco Marilli
Fondazione
E.T.S.

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c. formazione universitaria e post-universitaria;

d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

2.4 Per il raggiungimento degli scopi anzidetti la Fondazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. stipulare ogni più opportuno atto, contratto, convenzione o altro tipo di accordo;

b. promuovere intese ovvero anche associarsi con istituti, enti, associazioni, società, fondazioni, italiani o stranieri, che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;

c. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituti, enti, associazioni, società, fondazioni, italiani o stranieri, che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;

d. promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi a favore di progetti e iniziative ed attività di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa di settore;

e. partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;

f. svolgere attività di studio, di promozione e divulgazione, anche a fini sociali e culturali, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari, predisponendo pubblicazioni, saggi e/o siti internet ovvero concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

g. porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari.

2.5 La Fondazione svolge la propria attività senza limitazioni di ambito territoriale.

Art. 3 - Attività diverse

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse dalla attività di interesse generale di cui al precedente art.2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.117/2017 e nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dai decreti ministeriali attuativi.

3.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo;

- dalle successive implementazioni del fondo di dotazione in

qualunque modo apportate dai Fondatori;

- dalle rendite del fondo di dotazione e delle sue successive implementazioni, nella misura in cui non siano utilizzate.

4.2 Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;

b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

c) da ogni altra elargizione liberale fatta da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri Enti o Organismi Pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, Enti del terzo settore, Imprese Sociali ed Enti Ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) dagli importi versati da Enti o Organismi Pubblici o privati o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;

f) dai redditi, dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

g) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera su come investire il Patrimonio della Fondazione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

4.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Fondo di gestione

4.5 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) dai contributi in genere che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;

c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes: "Chiana Bianchi", "per conto proprio", "Fondo di gestione", "M. L. 1998"]

espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;
- g) dai proventi e ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse e diverse;
- h) dai contributi ordinari e straordinari di soggetti Pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, ai sensi dell'art.6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;
- l) dalle elargizioni, contributi, sovvenzioni, beni di qualsiasi natura pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;
- m) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti alla o acquisiti dalla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- n) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

4.6 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

4.7 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5 - Organi

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente, se nominato;
- c. il Segretario Generale, se nominato;
- d. il Consiglio di Amministrazione;
- e. l'Organo di controllo.

5.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa.

5.3 Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora nominato. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 6 - Presidente e Vice Presidente

6.1 Il Socio Fondatore elegge il Presidente.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri componenti del un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

6.3 Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; inoltre, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
- può svolgere funzione propulsiva, direttiva, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;
- può sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- sovrintende e vigila ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;
- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento;
- esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio d'amministrazione;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, nei limiti delle proprie funzioni o previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- può proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione.

6.4 Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

6.5 Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7 - Il Segretario Generale

7.1 Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato, dal



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes, including 'Quere Mares', 'Mares', and 'Bergamo']

Consiglio di Amministrazione, scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio ma che abbiano i requisiti morali e professionali ritenuti adeguati all'incarico e alle funzioni delegategli dal Presidente con i poteri e le attribuzioni determinate in sede di nomina, provvedendo in particolare al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione.

7.2 A titolo esemplificativo, su indirizzo del Presidente, predispone le bozze di bilancio, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, ne assicura l'attuazione delle deliberazioni e coadiuva, altresì, con il Presidente ed il Vicepresidente nello svolgimento dei rispettivi compiti.

7.3 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

7.4 Egli custodisce somme e valori della Fondazione, esegue ogni operazione di cassa e opera sui conti correnti bancari e postali nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente, tenendo aggiornata la contabilità e avvalendosi, ove necessario, di professionisti o di altri soggetti qualificati.

7.5 Il Segretario Generale cura l'aggiornamento e la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione e del libro cassa.

7.6 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono esercitate dal soggetto designato dal Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

7.7 Quando il Segretario Generale è scelto e nominato al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, la sua attività potrà essere remunerata secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle norme di legge. Parimenti l'attività amministrativa di eventuali collaboratori del Segretario potrà essere remunerata secondo modalità da stabilirsi a cura del Consiglio, su proposta del Segretario stesso. Qualora il Segretario Generale sia anche membro del Consiglio di Amministrazione, la sua attività dovrà essere a titolo gratuito.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette. Il Socio Fondatore stabilisce il numero di Consiglieri e nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, i quali possono essere anche rinominati.

Il consigliere nominato deve accettare per iscritto la carica conferita entro 30 giorni ed in mancanza decade dall'incarico.

8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art.2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art.26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei membri.

8.3 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica

fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Il Consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

8.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla scadenza del mandato le cariche degli amministratori sono prorogate sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

8.5 Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Consigliere interessato.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari. In particolare:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) determina e promuove le strategie per la raccolta fondi al fine di incrementare le elargizioni in favore della Fondazione ed il patrimonio della stessa;
- c) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- d) nomina tra i propri membri il Vice Presidente;
- e) determina eventuali compensi o criteri per i rimborsi spesa di chi riveste cariche sociali, nei limiti di cui all'art.8 del D.lgs. 117/2017;
- f) approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo ovvero, solo qualora particolari esigenze della Fondazione lo esigano, entro 180 giorni;
- g) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
- h) approva, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio e verifica l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento dal preventivo;
- i) delega, ove opportuno, con propria deliberazione, depositata - ove previsto - nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;
- j) delibera sulla necessità di avvalersi di dipendenti, collaboratori o consulenti e ne fissa il relativo inquadramento o compenso;
- k) delibera nelle modalità e nei termini di legge sulle modifiche



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes, including 'Dove Verdi' and 'Pianeta Verde']

da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione;

l) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

m) delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;

n) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

o) delibera in merito al compenso da attribuire all'Organo di controllo e al Revisore Legale dei conti.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

8.8 I membri possono essere revocati anticipatamente dal Fondatore solo per le cause previste dalla legge, statuto o regolamento.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

9.3 Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

9.4 Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Segretario.

In caso di mancata nomina del Segretario, quest'ultimo viene di volta in volta scelto nel corso delle adunanze.

9.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio conferenza. Pertanto, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

a. l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

b. la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

9.6 L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Art. 10 - L'Organo di Controllo

10.1 Ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 117/2017, è nominato dal Socio Fondatore l'Organo di Controllo.

10.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

10.3 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

10.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito integralmente da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes, including 'Dario Pirelli', 'Marco Pirelli', and 'Enrico Pirelli']

10.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

10.8 A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.9 Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle regole formali previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.10 Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.31 del D.lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 11 - Trasformazione, fusione e scissione

11.1 E' ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art.42 bis del codice civile.

Art. 12 - Scioglimento ed estinzione

12.1 Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

12.3 In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, secondo le disposizioni o indicazioni del Fondatore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

12.4 In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 13 - Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

13.1 L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

13.2 Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio (ovvero, qualora particolari esigenze della Fondazione lo esigano, entro 180 giorni) il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, secondo le modalità e termini previsti dagli artt.13, 48 e 87 del D.Lgs. 117/2017 ed in applicazione degli appositi schemi approvati con decreto ministeriale.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

13.3 Ai sensi di quanto disposto dall'art.8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 14 - Libri Sociali

14.1 I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Volontari

15.1 La Fondazione può avvalersi delle prestazioni di soggetti volontari.

15.2 I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Disse Matti'
per me
Enrico
[Signature]
[Signature]


[illegible]